

# **Istruzione e Formazione nelle realtà penitenziarie italiane al tempo del coronavirus: una riflessione sulla didattica a distanza. Tra limiti e opportunità.**

**MARIA RITA MANCANIELLO**

Ricercatrice di Pedagogia generale e sociale – Università degli studi di Firenze

Corresponding author: mariarita.mancaniello@unifi.it

## **Abstract**

*In the last few months characterized by educational and working activities in 'remote', the educational programs in penitentiary institutions have been deeply injured and ignored by the media and the general public. Like the majority of people in the whole world, also the prison population has endured a strong deprivation of contact, which has been particularly dramatic and confusing in a life condition with a temporary or permanent deprivation of freedom.*

*In this particular historical period there is the need for actions for the penitentiary population, which should be planned and accomplished with the aim to guarantee the continuity of social-educational activities provided by the law and all the opportunities granted to the civil society, such as distance learning and education. The lack of such actions together with the consequences of a prolonged isolation can be a deep damage for the imprisoned individual and a limitation of his rights, according to which the aim of imprisonment is mainly the re-education.*

## **Keywords**

training in prison - Coronavirus and lockdown - distance learning - rights guarantee

## *Il distanziamento sociale e il confinamento abitativo per i soggetti privati della libertà*

Nel tempo che stiamo attraversando, da diversi mesi caratterizzato da attività sia formative che di lavoro “a distanza”, una realtà che ha subito una profonda ferita nel silenzio collettivo e mediatico, è sicuramente quella della formazione e dell’istruzione in ambito penitenziario. Un contesto di vita che ha sofferto in modo profondo quella impossibilità di contatto che ha visto protagonista la maggior parte delle persone – si può dire di tutto il mondo –, ma che per coloro che sono privati della libertà come condizione di vita, temporanea e permanente, è stato drammatico e disorientante.

L’esperienza di separazione dalle relazioni quotidiane, vissute da ognuno di noi, come *psicologicamente difficile*, in una realtà come quella penitenziaria è divenuta drammatica e insostenibile, con reazioni, di gran lunga peggiori, di quelle che si sono verificate in qualsiasi altro sistema di vita. Le 14 persone morte in carcere nella prima settimana del *lockdown*, a causa delle rivolte che si sono verificate in diversi istituti penitenziari, sono la cruenta e dolorosa constatazione di come, nella privazione della libertà, tutto si amplifichi a dismisura e prendano il sopravvento le profonde paure e angosce date dall’*isolamento* e – in questa situazione specifica – anche dall’imprevedibilità delle fonti di contagio. La sola idea di essere privati di qualsiasi forma di contatto con i propri affetti e con tutta quella parte della società civile, la quale quotidianamente partecipa alla vita dentro il carcere – e che per la persona detenuta è

ossigeno vitale – ha scatenato violenza e rabbia di difficile contenimento<sup>1</sup>. Sicuramente ci sono fattori ulteriori che possono aver causato le proteste – forse le organizzazioni criminali hanno fatto la loro parte<sup>2</sup> – ma rimane indubbio che la privazione dei contatti con l'esterno è stato – ed è a tutt'oggi – un trauma lacerante per tutte le persone detenute<sup>3</sup>.

Nel momento stesso in cui tutto si è fermato nella società civile e per la maggior parte delle persone sono cominciate le connessioni mediatiche attraverso la pluralità di mezzi di comunicazione e di *devices* ormai a portata di tutti, nella realtà carceraria il silenzio è diventato “l'unico assordante *media*” a disposizione. Non è facile, per chi non è mai entrato in un istituto penitenziario, comprendere quanto sia alienante non poter gestire le informazioni della personale quotidianità e quale sia la sensazione di spaesamento che si vive quando si viene *spogliati* della libertà di comunicazione e di contatto con tutto il *mondo di relazioni* che fanno parte della propria identità umana e sociale. In una situazione così assolutamente straordinaria, come quella attivata dalle istituzioni per contenere la diffusione del Covid-19, a questo “normale smarrimento”, si è associato il panico per il *distanziamento totale* da qualsiasi forma di comunicazione e interazione sociale.

L'unica fonte di riferimento con l'esterno del carcere, per le persone detenute, è rimasta la televisione, ma sappiamo bene che i palinsesti televisivi si sono focalizzati quasi esclusivamente sulle notizie del contagio, sulle scene drammatiche di ciò che avveniva nei presidi ospedalieri, sui morti trasportati dai mezzi militari, dando continuamente i numeri di una pandemia che sembrava – e continua a sembrare – inarrestabile. Un incessante *tam tam* mediatico che ha creato in ogni persona sgomento e paura e che nelle celle carcerarie è divenuto il moltiplicatore del panico.

Il tipo di *privazione della libertà di movimento* vissuta da ogni cittadino della nazione, con i DPCM<sup>4</sup> che si sono susseguiti dal 9 marzo fino a 6 giugno 2020, non può neppure lontanamente essere paragonata a ciò che vive giornalmente la persona reclusa e, il timore del contagio che ha caratterizzato la quotidianità nella società civile, dentro le mura, si è trasformato in *un incubo*. Per la popolazione carceraria non c'è modo di poter determinare in modo autonomo le proprie scelte. Essere contagiati o meno non dipende dal proprio comportamento, ma dalla capacità di gestire una straordinaria – fin unica – situazione, da parte del personale di custodia, dai direttori, dagli operatori sanitari. Tutto quello che riguarda la persona detenuta è di competenza dello Stato, responsabile, per mandato costituzionale, della custodia, della salvaguardia della salute, del percorso rieducativo. Aspetti complessi della risposta penale alla devianza, che trova la sua origine nello scopo di privare il soggetto che ha commesso un reato, della propria libertà personale, garantendo – in linea di principio – tutti i diritti universali riconosciuti alla persona. In una situazione così unica e incomparabile, nel momento in cui, con il primo DPCM del 9 marzo 2020<sup>5</sup>, sono stati sospesi i colloqui con i familiari e gli avvocati, le

---

<sup>1</sup> Cfr. M. Brucale, “Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza, la violenza”, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, p. 3.

<sup>2</sup> Cfr. S. Nazzaro, L. Tagziria, R. Scaturro, *Lockdown in lock-up: Italy's prison system has been plunged into crisis by the pandemic – and by the mafia*, <https://globalinitiative.net/italy-prisons-covid/>, ultima consultazione 2 settembre 2020.

<sup>3</sup> Cfr. M. Palma, *Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 2020*, in <http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/c11fcf360be0e8a21d6afea885d93b6a.pdf> > (consultato il 20/08/2020).

<sup>4</sup> Per tutti i diversi provvedimenti si veda: *Coronavirus, le misure adottate dal Governo*, in <http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo> > (consultato il 21/08/2020).

<sup>5</sup> Decreto del presidente del consiglio dei ministri 09 marzo 2020, in G.U. Serie Generale, n. 62 del 09 marzo 2020. Con il DPCM iniziano le restrizioni di movimento (già emanate per la regione Lombardia) su tutto il territorio nazionale. Insieme alle misure di confinamento, indicate anche con l'anglicismo

attività culturali e formative, la scuola, i permessi premio, i processi in corso e ogni forma di attività che preveda l'uscita della persona detenuta, o l'ingresso nell'ambito penitenziario della società civile, per le persone detenute l'isolamento è divenuto completo. Una dimensione di vita inusuale, nella quale il tempo – il già *lento e lungo* tempo passato nella propria cella – si è dilatato all'infinito e il vuoto ha preso il posto su tutte quelle ore di attesa, durante le quali la persona detenuta aspetta di poter incontrare voci e volti, che portano dall'esterno, il gusto del presente.

### *I diritti fondamentali: dalla comunicazione e l'informazione all'istruzione e alla formazione*

Quando ci si accosta alla realtà penitenziaria, non si deve mai perdere la consapevolezza che la finalità prima ed ultima della pena è la *rieducazione* della persona per il suo reinserimento nella società<sup>6</sup>. Proprio per questo viene ritenuta fondamentale la promozione di attività socio-culturali e formative, così come la partecipazione e la frequenza alle attività che sviluppano saperi e competenze, quali l'istruzione di base, l'alfabetizzazione e la formazione professionale, i laboratori che incrementano capacità utili nel mondo del lavoro, ma anche l'Istruzione superiore, l'Università e tutti i corsi che permettono l'acquisizione di titoli di alto livello.

Ad eccezione della libertà personale, tutti gli altri diritti fondamentali, tra i quali la libertà di comunicazione con l'esterno, di informazione e di pensiero, di intrattenere relazioni familiari ed affettive, non vengono meno con la reclusione<sup>7</sup>, così come previsto e riconosciuto dalla Costituzione Italiana<sup>8</sup> e regolamentato dall'ordinamento carcerario<sup>9</sup>.

Se in questo periodo sono diritti – nonché attività imprescindibili per il benessere psico-fisico della persona – che hanno subito una interruzione dettata dalle necessità di contenere ed evitare la diffusione della pandemia, è necessario che si attivino, in breve

---

lockdown, è stato emanato il protocollo d'emergenza per contenere la pandemia del coronavirus e sono state imposte le restrizioni alla libera circolazione delle persone per ragioni di sicurezza legate alla salute.

<sup>6</sup> Con la riforma penitenziaria del 1975 legge 354/75, che recepisce i principi espressi dal documento delle Nazioni Unite "Regole Minime per il trattamento dei detenuti (1955) e il dettato Costituzionale che all'art. 27 esprime il significato della pena in uno stato di diritto, alla persona detenuta viene riconosciuto appieno di essere un soggetto a cui vanno garantiti i diritti civili e tutto l'ordinamento centra il suo obiettivo principale nella risocializzazione o rieducazione della persona reclusa.

Fin dal primo articolo dell'Ordinamento Penitenziario si dichiara questo obiettivo, esprimendo che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare la dignità della persona [...] ed] è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche ed a credenze religiose". Cfr. *Ordinamento Penitenziario Italiano*, L. 26/07/1975, n. 354. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/08/09/075U0354/sg>, ultima consultazione 21 agosto 2020.

<sup>7</sup> Fanno eccezione le persone detenute con Art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario italiano, che disciplina le deroghe al regime di trattamento carcerario ordinario ed è particolarmente noto come "carcere duro per i mafiosi", in quanto al secondo comma prevede una serie di disposizioni speciali per gli affiliati ad organizzazioni mafiose, tra le quali la riduzione dei colloqui con i familiari e l'esclusione di quelli con estranei e il visto di controllo sulla corrispondenza, qualora sia disposto dall'autorità giudiziaria. Inoltre ci sono delle limitazioni di comunicazione per le persone reclusi in attesa di giudizio.

<sup>8</sup> Carta Costituzionale Italiana, Art. 15 «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» e Art. 21 «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione [...]»; art.34 «La scuola è aperta a tutti [...], l'istruzione inferiore [...] è obbligatoria e gratuita». <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>, ultima consultazione 02 settembre 2020.

<sup>9</sup> l'art.18 Legge 26 luglio 1975 n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e. sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

tempo, forme alternative per garantirli. Sostenere e pretendere che siano trovate soluzioni per riattivare l'Istruzione, la Formazione Universitaria e tutte le attività culturali e educative – così come riprendere la comunicazione con le famiglie e gli avvocati – è doveroso da parte di ogni soggetto sociale impegnato nel *pianeta carcere* e da tutte le istituzioni dello Stato, perché tali diritti sono le *matrici* su cui si basa il principio stesso della *rieducazione* e, quindi, *costituzionalmente*, la motivazione stessa della reclusione. Non possiamo scordarci che sono valori e principi che devono ancora consolidarsi nella cultura carceraria, la quale ancora oggi, fatica a riconoscere il profondo significato dei processi educativi e culturali per la persona detenuta e stenta a creare le condizioni permanenti per una continuità degli interventi promossi dalla società civile. Certamente non tutte le realtà penitenziarie hanno le medesime difficoltà e alcuni possono essere definiti “Istituti modello”, ma, nel panorama degli studi e delle ricerche sulla capacità del sistema di tenere al centro il valore del “trattamento” rispetto alla componente della “sicurezza”, emerge che – anche nell’ordinaria situazione –, la questione della *continuità delle attività* promosse dalla società civile è spesso soggetta a interruzioni e sospensioni di varia natura e che vi sono molte criticità per la sostenibilità delle azioni educative e formative, il più delle volte ritenute secondarie rispetto alle esigenze custodiali.

#### *Uno sguardo all’Istruzione e alla Formazione nella realtà penitenziaria*

Nella realtà carceraria italiana, le attività scolastiche sono garantite per legge dalla fine degli anni '70 dello scorso secolo e l'Ordinamento Penitenziario e il regolamento di esecuzione prevedono l'organizzazione di corsi di scuola dell'obbligo e di formazione professionale, così come di Istruzione secondaria e Universitaria, seppur questi siano regolamentati in modo diverso, attraverso protocolli d'intesa tra Ministero di Giustizia e Ministero dell'Istruzione, con la concertazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria, per le Scuole Secondarie e tra Atenei e Università e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria per i corsi di laurea universitaria<sup>10</sup>.

Per quanto riguarda l'Istruzione, tutti gli Istituti penitenziari in Italia, seguono un modello organizzativo che prevede una Commissione Didattica, alla quale partecipano le diverse professionalità preposte al percorso rieducativo della persona detenuta, ovvero il direttore, il responsabile dell'area pedagogica e gli insegnanti, i quali hanno il mandato di definire un progetto di istruzione individualizzato per tutte le persone recluse che abbiano i requisiti e che richiedano di partecipare alle attività scolastiche.

Come precedentemente evidenziato, nella Costituzione è l'articolo 34 che sancisce al primo comma: “la scuola è aperta a tutti”, riconoscendo il diritto a ciascun soggetto di usufruire del servizio pubblico offerto dallo Stato (come descritto nell'art. 33 secondo comma) per soddisfare le esigenze di istruzione. L'articolo continua specificando come l'istruzione di base sia gratuita e debba essere garantita per almeno 8 anni, obbligatorietà estesa a dieci con la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 (G.U. n. 21 del 27/1/1999). Il medesimo articolo prevede che, tale diritto debba essere esteso ai “gradi più alti degli studi” per ciascun soggetto, capace e meritevole, anche se privo di mezzi economici propri e, a tal fine, prevede la predisposizione di sussidi specifici atti a superare le disuguaglianze economiche che possono impedire, di fatto, la fruibilità di tale servizio.

---

<sup>10</sup> *Poli Universitari Penitenziari.*

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_4=0\\_2\\_6\\_5&facetNode\\_3=3\\_1&facetNode\\_2=0\\_2\\_6&previousPage=mg\\_1\\_12&contentId=SPS1181117](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=0_2_6_5&facetNode_3=3_1&facetNode_2=0_2_6&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS1181117), ultima consultazione 2 settembre 2020.

La scuola dell'obbligo in carcere, attraverso l'Ordinanza Ministeriale 455/97 è stata definita di competenza dei Centri territoriali permanenti (CTP) che si sono occupati dell'istruzione e della formazione degli adulti, anche ai fini di un consolidamento delle competenze specifiche e per una riqualificazione professionale. Dall'anno scolastico 2014/2015, hanno preso avvio i nuovi Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) i quali svolgono le funzioni precedentemente realizzate dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) e dalle Istituzioni scolastiche sede di Corsi serali. La loro attività ha le basi nel diritto ad un sistema di Educazione degli Adulti (EDA) e ad una formazione permanente lungo tutto l'arco della vita, così come già dichiarato da diversi decenni, a partire dalla V Conferenza mondiale dell'UNESCO svoltasi ad Amburgo nel luglio 1997, nella quale venne sottoscritto il primo documento che si proponeva una reale attenzione all'apprendimento per tutti gli adulti nel mondo. Si comprende, perciò, l'importanza di fornire, a chi entra in un Istituto penitenziario, strumenti e opportunità per l'adempimento dell'obbligo scolastico e una progettazione formativa individualizzata e rispondente alle proprie esigenze, con una attenzione prioritaria ai soggetti più deboli, come si rivelano essere coloro che necessitano di alfabetizzazione<sup>11</sup>. Un percorso meno definito e maggiormente legato all'autonomia è stato quello della Scuola Secondaria di Secondo grado, offerta formativa determinata a livello del territorio in cui sono presenti gli Istituti penitenziari. I corsi di istruzione secondaria vengono attivati tramite protocolli di intesa tra Ministero di Giustizia e Ministero dell'Istruzione e nella concertazione tra Ufficio scolastico regionale e Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. In tale scenario spesso le Scuole secondarie di secondo grado presenti negli Istituti penitenziari sono quelle che fanno una scelta di promuovere la formazione in tale ambito, indipendentemente da quelle che possono essere le specifiche esigenze formative delle persone detenute. La complessità del sistema penitenziario e le risorse a disposizione degli Uffici Scolastici Regionali, sia in termini economici che di personale scolastico, non permettono di garantire un ventaglio di opportunità formative, equiparabile a quello della realtà civile. Alcuni tentativi di poter progettare e realizzati percorsi di istruzione secondaria, basati sulle richieste e le esigenze della popolazione detenuta sono in atto e fanno sperare in una crescita delle opportunità, anche se sono situazioni locali molto specifiche e non sembrano poter essere patrimonio della maggior parte degli Istituti penitenziari. L'istruzione e la formazione divengono il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile della persona detenuta e *percorsi e processi formativi* che contribuiscono alla ridefinizione del proprio progetto di vita<sup>12</sup>. Dovrebbe essere ormai consolidato il significativo ruolo dell'istruzione e della formazione come mezzo e fine per offrire alla persona detenuta – che non l'ha avuta in altri contesti di vita – la possibilità di dare spazio a tutto quel bagaglio di saperi che aprono al pensiero critico, alla riflessività, alle *life skills*, alla scelta consapevole del

---

<sup>11</sup> Cfr. Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 22 del 6 febbraio 2001. [https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/ifts/dir22\\_01.shtml](https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/ifts/dir22_01.shtml), ultima consultazione 2 settembre 2020.

<sup>12</sup> Il DPR 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, all'art. 1 stabilisce che: il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali e all'art. 2 che il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale. DPR 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”. <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230!vig=>, ultima consultazione 02 settembre 2020.

proprio essere ed a sviluppare il desiderio del proprio divenire. Una opportunità che risulta essere la via preferenziale per una futura inclusione lavorativa e sociale, per la ridefinizione delle proprie conoscenze e competenze, per l'assunzione della responsabilità verso se stessi e gli altri<sup>13</sup>.

#### *Tra norme e realtà: la possibilità della formazione a distanza*

Oltre a tutti gli altri articoli della Costituzione e dell'Ordinamento Penitenziario già citati, facendo riferimento anche all'art. 21 sulla libertà di espressione, all'art. 33 sulla libertà dell'arte e della scienza, così come al diritto all'informazione in chiave pluralista (Corte Costituzionale sentenza del 7 dicembre 1994 n. 420 ) e alla tutela della salute (articolo 32 Costituzione Italiana) così come anche alle più recenti Regole Penitenziarie Europee del 2006 – solo per citare alcuni riferimenti principali – emerge un quadro normativo che ribadisce il diritto al benessere psichico, intellettuale e fisico anche in stato di detenzione e sostiene che, tutte le attività che possono essere un arricchimento per il soggetto e possono favorirne la crescita personale, devono essere sempre garantite. Ciò comporta che, durante la condizione di reclusione, le opportunità di sviluppo e la qualità della vita a cui tendere, dovrebbero essere le medesime di ogni cittadino. I diritti a cui facciamo riferimento, che contribuiscono a garantire quel carattere di umanità e di rispetto della dignità della persona, in molti casi sono ancora oggi disattesi e si è acuita così sempre di più la disuguaglianza tra la condizione carceraria e quella di cui gode la società esterna, come le innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni che hanno profondamente modificato le modalità soggettive e collettive di comunicazione e informazione.

In tale contesto di riflessione, credo che vada sottolineato che anche la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità – che in questi ultimi mesi ha dettato le regole per il contenimento del contagio – da lungo tempo sostiene che la *salute* non può essere concepita come semplice assenza di malattia, ma va pensata e soprattutto perseguita come globale benessere bio-psico-sociale e cioè piena realizzazione del proprio potenziale nei vari contesti di vita. Una concezione dinamica, ecologica e legata all'influenza dei contesti che è molto in sintonia con le più recenti elaborazioni di filosofia politica sui temi della giustizia e dell'equità sostenute anche da autorevoli studiosi come Amartya Sen<sup>14</sup> e da Martha Nussbaum<sup>15</sup>, oltre che dagli studi e le ricerche sulla recidiva dei reati, che mostrano come solo una esperienza di reclusione dove siano state offerte opportunità di crescita reali, comportano una sensibile diminuzione di devianza.

In questo particolare momento storico, la necessità di pianificare, ri-progettare e realizzare interventi nei confronti di persone che si trovano nel contesto penitenziario, con l'intento di realizzare la continuità delle attività socio-educative e formative stabilite dalla legge, fa emergere – se mai ce ne fosse stato ancora bisogno – l'arretratezza e l'anacronistica situazione strumentale con cui la maggior parte degli istituti penitenziari deve fare i conti. Poter assicurare quel piano di benessere che anche nella reclusione deve essere garantito, richiede di andare nella direzione già tracciata da diversi anni di un utilizzo delle tecnologie informatiche anche nella realtà penitenziaria.

---

<sup>13</sup> Cfr. C. Benelli, *Coltivare percorsi formativi. La sfida dell'emancipazione in carcere*, Liguori, Napoli 2012.

<sup>14</sup> A. Sen., *L'idea di Giustizia*, Mondadori, Milano, 2012.

<sup>15</sup> M. Nussbaum, *Giustizia e aiuto materiale*, Il Mulino, Bologna, 2008.

La possibilità di usufruire di *media* e computer è prevista già a partire dal 2000<sup>16</sup> con una scelta del legislatore assolutamente in linea con quelle esigenze di relazione con il mondo e la società civile, che devono essere mantenute attive proprio per la ragione stessa della privazione della libertà. Un tempo di pena di risposta alla devianza, ma finalizzato alla revisione della propria esperienza di vita, attraverso anche opportunità che per molte persone detenute, non sono state vissute durante gli anni di crescita in libertà.

La situazione che si è venuta a definire con la pandemia e l'interruzione di tutti gli ingressi in carcere è divenuta occasione per accelerare l'adeguamento degli Istituti penitenziari alle disposizioni che, a più riprese negli anni passati, sono state sollecitate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria<sup>17</sup>. Connessione internet, personal computer, smartphone, sono divenuti necessari sia per poter comunicare con le famiglie, ma anche per continuare parte almeno delle attività scolastiche e universitarie, attraverso la Didattica a Distanza. Non è davvero semplice creare le condizioni per un rapporto equilibrato tra le esigenze di sicurezza e quelle rieducative, le “*diverse intelligenze e competenze*” che operano nelle strutture stanno mettendo tutte le loro energie e il loro impegno per rendere sostenibile questo speciale momento storico e, forse, per creare le condizioni di uno sviluppo di potenzialità che facevano fatica, nella pratica carceraria, a divenire permanenti. Così come è avvenuto nella Scuola italiana – dove il *lockdown* ha dato avvio a sperimentazioni e applicazioni di quella scuola digitale così tanto caldeggiata dalle direttive Miur e nella quale è stato investito negli ultimi anni in modo sostanziale – così anche nella realtà carceraria è cominciata una lenta, ma reale evoluzione dell'uso delle tecnologie, attraverso l'ingresso di computer, *devices* e metodi di lavoro a distanza. Nei provvedimenti da marzo 2020<sup>18</sup> in poi, è stata prevista la possibilità di proseguire i corsi di studio iniziati, tramite videocollaborazioni e posta elettronica, non solo per le sezioni di Media Sicurezza, ma anche per le sezioni definite di Alta Sicurezza. La maggior parte degli Istituti penitenziari si è attivata per dotare di dispositivi elettronici e comunicativi le persone detenute, sia per seguire i corsi scolastici e comunicare con le famiglie, ma sono stati realizzati anche progetti di formazione per un uso adeguato e consapevole degli strumenti a disposizione.

Per molte persone detenute questa è veramente la prima volta che possono sperimentare tecniche di apprendimento diverse da quelle tradizionali e che hanno l'opportunità di sviluppare anche competenze digitali e conoscenze informatiche. Un processo che si allinea con le finalità di inclusione sociale, in particolar modo per tutta quella popolazione carceraria che proviene da situazioni di forte deprivazione culturale o da contesti di vita ai *margini dei margini*.

---

<sup>16</sup> DPR 230/2000. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/08/22/195/so/131/sg/pdf>, e successiva disposizione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2001: Circolare DAP n.3556/6006 del 15/06/2001 abrogativa delle circolari nn.3496/5946 del 24/03/1999 e 3515/5965 del 24/02/2000, in *Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/circolari/>, ultima consultazione 3 settembre 2020.

<sup>17</sup> DPR 263/2012, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/25/13G00055/sg> e Circolare DAP 02/11/2015 in *Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/circolari/>, ultima consultazione 03 settembre, 2020.

<sup>18</sup> Circolare DAP del 12/03/2020 in *Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/circolari/>; Lo stesso Ministero dell'Istruzione, con la nota del 20 marzo 2020 <http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4739-del-20-marzo-2020-istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-permanente-prime-indicazioni-contenimento-e-gestione-emergenza-epidemiologica-covid-19.flc> sottolinea la necessità di favorire, ove sia possibile, in via straordinaria e finché duri l'emergenza, l'apprendimento a distanza anche presso gli Istituti penitenziari, con il sostegno da parte dei gruppi regionali PAIDEIA dei CPIA nell'individuare con gli Istituti carcerari le modalità più opportune da adottare, ultima consultazione 2 settembre 2020.

## *La Didattica a distanza per chi vive nella distanza*

Da pedagogo, con uno specifico interesse al costrutto della relazione educativa, credo fortemente che non si possa prescindere, nel momento formativo, dal significato e dal ruolo della relazione emotivo affettiva propria dei processi di apprendimento, a maggior ragione nelle situazioni di privazione della libertà. Contatto visivo e dinamica interpersonale, espressioni del volto e vicinanza di corpi, prossemica e accoglienza della persona – seppur con le dovute attenzioni in realtà come così speciale – sono fondamentali per la veicolazione dei saperi e i processi di apprendimento.

Gli insegnanti che svolgono la loro professione all'interno degli istituti penali hanno ben chiaro il valore della relazione interpersonale, prima ancora di quella educativa. La maggior parte dei docenti ha sviluppato le necessarie capacità per insegnare in questa realtà sulla *propria pelle*, attraverso l'esperienza. Ancora oggi, per poter insegnare in una realtà così *peculiare e speciale*, gli insegnanti devono essere dipendenti della scuola pubblica, ma non è prevista una specifica formazione o preparazione, né di tipo metodologico, né alla relazione educativa con soggetti adulti, né tantomeno di conoscenza della realtà penitenziaria. Le attività formative sono affidate alla capacità del singolo insegnante di adattare metodologie didattiche per l'educazione degli adulti, in contesti dove quasi tutto è limitato e negato, lasciando poco spazio a processi di insegnamento-apprendimento significativi. Molto spesso l'unico vero "strumento di formazione" è proprio l'*insegnante in sé*, con le sue conoscenze formali della disciplina, la voce e il corpo per trasmettere i contenuti, la sua energia e la sua forza per sollecitare il gusto di apprendere e la passione e la gioia per creare quel clima necessario alla persona detenuta per accogliere "il nuovo". Limitazioni nei supporti materiali e nelle strumentazioni didattiche, che, però, sollecita a centrare nel "relazionale" la dinamica del processo di insegnamento-apprendimento, dando spazio ad una *umanità*, che è quel *quid* che permette un reale processo trasformativo del soggetto.

In tale contesto, la didattica a distanza e le forme *blended*, che sono state attivate e che sono in via di realizzazione, possono essere concepite come "laboratorio" dove poter aprire anche il carcere alla logica della formazione *permanente e globale*, così da mettere in condizioni, anche le persone detenute, di allargare l'orizzonte dei modi di apprendere e accrescere il proprio bagaglio culturale. Oltre alle piattaforme didattiche per le aule virtuali e la gestione di materiali e testi bibliografici, come integrazione della didattica scolastica e universitaria, potrebbe essere incentivata e promossa la partecipazione virtuale a Convegni, Congressi, Webinar, così come consentire le visite nei musei virtuali e nelle mostre artistiche, anche offerte a livello internazionale, come processo di apprendimento in autoformazione.

Nelle situazioni sociali complesse come quella carceraria, un agire educativo *consapevole e competente*, ci offre una occasione per ripensare a percorsi e strumenti della progettualità educativa in relazione all'utilizzo di nuove metodologie formative. Se rimane solo una occasione legata alle necessità imposte dal Covid-19 e non assume la *qualità* propria della formazione a distanza, promuovendo metodologie che permettano un reale processo di costruzione di nuovi saperi, utilizzando al meglio le opportunità offerte dalle riflessioni oggi elaborate in campo pedagogico sull'uso delle tecnologie didattiche, permane il rischio – di per sé già molto alto nel contesto penitenziario – di uno svilimento del processo formativo e di un poco incisivo percorso di apprendimento.

*Alcune riflessioni conclusive*



In questi mesi di difficoltà generale, con una evidente mancanza di una strategia condivisa sulla formazione in carcere, dove è stata lasciato ad ogni singolo istituto l'onere di definire attraverso quali strumenti e in che modalità assicurare la prosecuzione delle attività scolastiche e formative, sono emersi tutti i limiti attualmente presenti nella nostra realtà carceraria<sup>19</sup>. Dalla carenza delle attrezzature, alla mancanza di personale tecnico esperto nell'uso delle nuove tecnologie, alle risorse ridotte per l'acquisto degli strumenti più idonei, si comprende quanto sia necessaria una prospettiva innovativa che, come per la scuola esterna, possa avvalersi di risorse specifiche da destinare all'implementazione delle dotazioni tecniche a disposizione dei percorsi di istruzione. Va comunque riconosciuto che, nonostante tutte le problematiche messe in evidenza, le diverse istituzioni e le persone che le rappresentano – dai direttori e il personale di polizia penitenziaria agli educatori, dagli insegnanti ai dirigenti scolastici, dai docenti universitari ai tutor e ai volontari penitenziari – hanno messo in campo e attuato una progressiva ricerca di modalità didattiche per mantenere la centralità dell'istruzione e della formazione all'interno delle strutture detentive.

Un percorso inedito e sicuramente sostenuto molto più dai risvolti dell'ingegno e della creatività tipica della reazione nelle situazioni "imprevedibili", che da altro, ma non è venuto meno il tentativo di creare le condizioni per mantenere attiva la comunicazione con l'esterno e una minima forma di relazione didattico-formativa.

Alla base di tale impegno, profuso a plurimi livelli, c'è la consapevolezza e la convinzione che l'*apprendimento* e l'*empowerment* sono fondamentali per il benessere e la salute psico-fisica della persona reclusa e richiedono continuità e costanza, poiché, nelle quotidiane sofferenze, basta molto poco per disperdere i delicati successi raggiunti. Preservare e incentivare una costante relazione delle persone detenute con il *mondo* culturale e sociale è indispensabile in ogni tempo, ma – in questa situazione così straordinaria – siamo tutti chiamati a salvaguardare, con ogni *metodo* e qualsiasi *mezzo*, questo contatto. In tal senso, le opportunità offerte dalle metodologie della *Formazione a distanza* sono un ottimo strumento di continuità educativa e, per la persona detenuta, possono divenire anche *uno stimolo* importante per lo sviluppo di un maggiore *protagonismo* e una più attiva *partecipazione* al proprio processo di conoscenza.

#### Bibliografia Minima di Riferimento

- Benelli C., "La scuola incarcerata", in *L'integrazione scolastica e sociale*, n.2, 2020, 38-46
- Benelli C., M. Gijón Casares, (In) *Tessere relazioni educative. Teorie e Pratiche di inclusione in contesti di vulnerabilità*, Milano, FrancoAngeli, 2020
- Benelli C., *Coltivare percorsi formativi. La sfida dell'emancipazione in carcere*, Napoli, Liguori editore, 2012
- Brucale M., "Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza, la violenza", in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 3
- Migliori, S., *Conoscere il carcere. Storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, Pisa, Edizioni ETS, 2007

---

<sup>19</sup> Cfr. C. Babetto, F. Fanti, *La didattica a distanza in carcere. Tra vincoli e opportunità*, in "XI Rapporto Antigone", 2020, [https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE\\_2020\\_XVIRAPPORTO%202020.pdf](https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202020.pdf) (consultato il 02/09/2020)

- Nazzaro S., Tagziria L., Scaturro R., *Lockdown in lock-up: Italy's prison system has been plunged into crisis by the pandemic – and by the mafia*, in <https://globalinitiative.net/italy-prisons-covid/>
- Nussbaum M., *Giustizia e aiuto materiale*, Il Mulino, Bologna, 2008
- Palma M., *Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, Norme e normalità. Standard per l'esecuzione penale detentiva degli adulti. Raccolta delle raccomandazioni 2016-2017*, Roma, Quintilily grafica, 2018
- Palma M., *Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 2020*, in <http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/c11f360be0e8a21d6afea885d93b6a.pdf> (consultato il 20/08/2020)
- Ranieri M., *Le insidie dell'ovvio. Tecnologie educative e critica alla retorica tecnocentrica*, ETS, Pisa, 2011
- Riva G., *Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media*, Il Mulino, Bologna, 2014
- Rivoltella P.C., *Neurodidattica. Insegnare al cervello che apprende*, Raffaello Cortina, Milano 2011
- Rivoltella P.C., *Un'idea di scuola*, Ed. Scholè, Brescia 2018
- Sen A., *L'idea di Giustizia*, Mondadori, Milano, 2012

#### - **Sitografia**

- Anastasia S., *Carcere e comunicazione digitale, il retropensiero della less eligibility*, in *Diritti Globali - Carcere & giustizia*, 27/05/2020 (consultato il 03/08/2020)
- <https://www.dirittiglobali.it/2020/05/carcere-e-comunicazione-digitale-il-retropensiero-della-less-eligibility/>
- Babetto C., Fanti F., *La didattica a distanza in carcere. Tra vincoli e opportunità*, in “XI Rapporto Antigone”, 2020, [https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE\\_2020\\_XVIRAPPORTO%202.pdf](https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf) (consultato il 02/09/2020)
- Circolare DAP del 12/03/2020 in *Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/circolari/>
- Costituzione Italiana, <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf> (consultato il 02/09/2020)
- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 22 del 6 febbraio 2001, in [https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/ifts/dir22\\_01.shtml](https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/ifts/dir22_01.shtml) (consultato il 02/09/2020)
- DPR 230/2000 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/08/22/195/so/131/sg/pdf> e

- successive disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2001: Circolare DAP n.3556/6006 del 15/06/2001 abrogativa delle circolari nn.3496/5946 del 24/03/1999 e 3515/5965 del 24/02/2000, in *Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/circolari/> (consultato il 03/09/2020)
- DPR 263/2012 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/25/13G00055/sg> e Circolare DAP 02/11/2015 in *Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/circolari/> (consultato il 03/09/2020)
  - DPR 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”
  - DPR 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, in <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230!vig=> (consultato il 02/09/2020)
  - Ministero dell'Istruzione, con la nota del 20 marzo 2020 <http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4739-del-20-marzo-2020-istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-permanente-prime-indicazioni-contenimento-e-gestione-emergenza-epidemiologica-covid-19.flc> (consultato il 02/09/2020)
  - Ministero di Giustizia, *Poli Universitari Penitenziari*, in [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_4=0\\_2\\_6\\_5&facetNode\\_3=3\\_1&facetNode\\_2=0\\_2\\_6&previousPage=mg\\_1\\_12&contentId=SPS1181117](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=0_2_6_5&facetNode_3=3_1&facetNode_2=0_2_6&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS1181117)
  - *Ordinamento Penitenziario Italiano*, L. 26/07/1975, n. 354 in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/08/09/075U0354/sg>. (consultato il 21/08/2020).
  - Presidenza dei Ministri: *Coronavirus, le misure adottate dal Governo*, in <http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo> (consultato il 02/09/2020).
  - Scarcia, L., “Il cono d'ombra dell'istruzione in carcere”, in “Insegnare”, in <http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/scuola/scuola.htm#:~:text=L'istruzione%20in%20carcere%20non,unitaria%20della%20fine%20dell'Ottocento.&text=L'istruzione%2C%20insieme%20alla%20religione,e%20alla%20cultura%20dello%20Stato> (consultato il 03/09/2020).